

DIPARTIMENTO DELLA P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali
11 AGO 2020
Prot. N. Class.



D

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MINISTERO DELL'INTERNO
 DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
 333E Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale
 PIAZZA CONSOLE DELLE COLONNATE 101 AMM. MIN.
 DATA 10/08/2020 09:52:03

N.C.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: iscrizione agli Albi professionali del personale che svolge attività tecnico-scientifica e professionale in relazione agli obblighi derivanti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

- | | |
|--|-----------|
| AI SIGNORI PREFETTI | LORO SEDI |
| AI SIGNORI QUESTORI | LORO SEDI |
| AI SIGNORI DIRIGENTI DEGLI UFFICI INTERESSATI
(indirizzario interno ed esterno) | LORO SEDI |

E PER CONOSCENZA:

- | | |
|---|------|
| ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA | ROMA |
| ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
CON FUNZIONI VICARIE | ROMA |
| ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO
ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE | ROMA |
| ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA
CRIMINALE | ROMA |
| ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA | ROMA |

La legge di cui in oggetto, come noto, ha dato corso, con l'adozione successiva di più decreti attuativi, al riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, novellando i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

In tale quadro - per quanto qui di specifico interesse - è stato anche previsto che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Medio tempore, da un lato, si è andato progressivamente chiarendo il quadro interpretativo delle norme in rilievo, grazie alle istruzioni del Ministero della Salute e dei pareri via via resi dai vari Ordini professionali interessati; dall'altro, in merito alla questione dei costi di iscrizione agli Albi professionali, si è introdotta, con il "Secondo Correttivo" al Riordino delle Carriere (decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172) e d'intesa con l'intero Comparto Sicurezza e Difesa, una modifica all'articolo 45, co. 30-*quinquies*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

In particolare, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, con circolare informativa prot. 986/fncf/fta e prot. 46/2019/AA dd. 19 luglio 2019, ha evidenziato che l'obbligo di iscrizione all'Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico svolga le mansioni elencate nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).

Analogamente per i Biologi, l'Ordine Nazionale Biologi ha sottolineato, in sede di analogo parere reso in merito (<https://www.onb.it/2018/12/29/chiarimenti-sulliscrizione-allalbo-dei-ricercatori>), che, ai fini dell'obbligo di iscrizione, "il discrimine da prendere in considerazione non è la condizione giuridica in cui ci si trova (professore, ricercatore, assegnista di ricerca, ecc.) bensì la natura delle attività svolte che, se rientrano nell'elencazione prevista dall'art. 3 della legge 396/1967 e dall'art. 31 del D.P.R. 328/2001, obbligano all'iscrizione all'Albo".

Venendo all'art. 45, co. 30-*quinquies*, del d.lgs. n. 95/2017 cit., la disposizione introdotta in sede di approvazione del "Secondo Correttivo al Riordino delle Carriere" prevede che al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.



Premesso quanto sopra e tenuto conto del ruolo e dell'ambito di impiego, entro il termine del 30 settembre c.a. i funzionari tecnici dei ruoli dei Chimici e dei Biologi già in possesso della prescritta abilitazione all'esercizio della professione vorranno presentare l'istanza di iscrizione ai rispettivi Albi professionali. I funzionari tecnici dei medesimi ruoli non ancora in possesso della predetta abilitazione, invece, vorranno iscriversi alla prima sessione rispettivamente utile del relativo esame di Stato e provvedere nel minor tempo possibile a ogni successivo adempimento finalizzato al conseguimento dell'iscrizione all'Albo.

I relativi costi di iscrizione, a norma dell'art. 45, co. 30-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, saranno rimborsati a domanda dell'interessato, da inoltrare, a cura dell'Ufficio di appartenenza, al locale Ufficio amministrativo-contabile, per il successivo inoltro alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente, notiziando il Servizio personale tecnico-scientifico e professionale della Direzione centrale per le risorse umane ovvero, successivamente al compimento dell'attuazione del cd. atto ordinativo unico relativo al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

riassetto delle Direzioni e degli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza (d.m. 6 febbraio 2020), ai competenti Servizi di gestione attiva della medesima Direzione centrale cui sarà ricondotta, per carriere e ruoli, l'amministrazione del personale che svolge attività tecnico-scientifica e professionale.

La domanda di rimborso dovrà essere corredata dall'autocertificazione concernente l'avvenuta iscrizione all'Albo e la ricevuta del versamento effettuato.

Le Prefetture-U.T.G. avranno cura di comunicare alla Direzione centrale per i Servizi di Ragioneria il fabbisogno complessivo occorrente per il pagamento degli importi, così da consentire l'accreditamento delle somme necessarie.

Ricevuto l'accreditamento, le Prefetture-U.T.G. provvederanno alla liquidazione del rimborso al personale interessato.

L'occasione è anche utile per confermare l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali per gli Psicologi e per gli Infermieri (inteso come Profilo professionale del Settore tecnico-sanitario del ruolo degli Ispettori tecnici), unitamente agli altri Profili professionali attivi nell'ambito del medesimo Settore sanitario (Prevenzione sui luoghi di lavoro, Riabilitazione motoria, Neurofisiopatologia, Radiologia medica, Audiometria, Ottica, Laboratorio analisi), per i quali trova pure applicazione la previsione di cui all'art. 45, co. 30-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, secondo le medesime modalità appena richiamate.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. ai fini della tempestiva attuazione delle presenti disposizioni, cui dovrà essere assicurata la massima diffusione, con comunicazione a tutto il personale qui interessato, anche se temporaneamente assente dal servizio per qualsiasi causa.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli